

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA, CON EFFETTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEI COMUNI DI CALENDASCO, GAZZOLA, GOSSOLENGO, GRAGNANO, PIACENZA E RIVERGARO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CICLO PEDONALE E AREE DI SOSTA LUNGO IL CORSO DEL FIUME TREBBIA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 40 DELLA L.R. N. 20/2000, COMPORTANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

TRA

l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE, rappresentato dal Responsabile dell'Area Lavori pubblici-Pianificazione territoriale - Urbanistica - Manutenzione del patrimonio, Dott. Michele Zanelli nato a Parma il 15 maggio 1967, vista apposita delega rilasciata dal Presidente Dott. Maggiali Agostino in data 1 dicembre 2015 (protocollo n. 5017), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (Piazza Ferrari, 5 - Langhirano - PR), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dello stesso Ente in esecuzione della deliberazione del Comitato esecutivo n. 70 del 14 ottobre 2015 e della determinazione n. 726 del 27 novembre 2015;

E

la REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa, Dott. Giuseppe Bortone, nato a Taranto il 23 settembre 1959, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione regionale (Viale della Fiera, 8 - Bologna), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione della propria determinazione n. 16948 del 30 novembre 2015;

la PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata dalla Responsabile P.O., Dott.ssa Cesarina Raschiani, nata Sartirana Lomellina (PV) il 14 settembre 1954, e domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale (Via Garibaldi, n. 50 - Piacenza), la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione del Provvedimento presidenziale n. 178 del 1 dicembre 2015;

il COMUNE DI CALENDASCO rappresentato dal Sindaco, Francesco Zangrandi, nato a Rottofreno il 30 dicembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Via Mazzini n. 4 - Calendasco), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 28 novembre 2015;

il COMUNE DI GAZZOLA rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, geom. Massimiliano Gianformaggio, nato a Piacenza il 23 dicembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Piazza Roma, 1 - Gazzola), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 novembre 2015;

il COMUNE DI GOSSOLENGO rappresentato dal Responsabile del Servizio tecnico, Arch. Andrea Fornasari, nato a Piacenza il 4 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Piazza Roma 16 - Gossolengo), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 26 novembre 2015;

il COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio urbanistica, geom. Natalino Foletti, nato a Gragnano il 12 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la sede

dell'Amministrazione comunale (Via Roma, 121 - Gragnano Trebbiense), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 novembre 2015;

il COMUNE DI PIACENZA rappresentato dal Dirigente del Servizio pianificazione urbanistica, Arch. Taziano Giannessi, nato a Forlì il 19 maggio 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Piazza Cavalli n.1 - Piacenza), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 3 dicembre 2015;

il COMUNE DI RIVERGARO rappresentato dal Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente, geom. Denis Pagani, nato a Castel San Giovanni il 19 febbraio 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Via San Rocco, 24 - Rivergaro), il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 28 novembre 2015;

per la realizzazione di un circuito ciclopedonale e di aree di sosta lungo il corso del fiume Trebbia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, nonché per le necessarie variazioni alla strumentazione urbanistica dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro, l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità.

Premesso che:

- nell'ambito del programma regionale degli investimenti 2009/2011 - Azione C) – di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1819/2010 come modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 806/2011, con determinazione n. 16789/2011 del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa della Regione, come integrata dalla successiva determinazione n. 4465/2012, è stato assegnato all'allora Consorzio del Parco del Trebbia, cui è successivamente subentrato l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, un finanziamento per l'attuazione di alcuni interventi, tra cui il progetto per la “Realizzazione di un circuito ciclopedonale lungo il corso del fiume e apposizione di tabelle, pannelli e altra segnaletica”;
- detto intervento, che interessa il territorio dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro e il cui costo ammonta a 463.000,00 euro, è finanziato, per una quota pari a 393.550,00 euro, con contributo regionale (determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 16789/2011) e, per la restante quota pari ad euro 69.450,00, da risorse dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia occidentale;
- il progetto di ciclopedista, che concerne una delle principali aree di interesse naturalistico e ambientale della pianura e di prima collina, si inquadra nelle linee di azione di valenza provinciale e costituisce attuazione di una previsione inserita nel sistema provinciale di itinerari di attraversamento esteso nelle zone di pianura fino al margine della prima collina definito nella Tavola I1 e normato dall'art. 104 del Piano territoriale di coordinamento provinciale (brevemente PTCP);
- il progetto esecutivo, predisposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, è stato approvato con determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa della Regione n. 6570 del 7 giugno 2013;
- eccezionali eventi meteorici verificatisi nella primavera e nell'autunno 2013, oltre che nell'inverno 2013/2014, hanno attivato importanti fenomeni erosivi della sponda destra del fiume Trebbia, i quali hanno interessato anche terreni che avrebbero dovuto ospitare il percorso ciclopedonale in progetto, imponendo quindi l'individuazione di soluzioni di tracciato alternative, per alcuni tratti del percorso stesso, attraverso una modifica al progetto esecutivo già approvato dalla Regione nel 2013;

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, prendendo atto di tale necessità, ha quindi stabilito con propria deliberazione n. 942 del 30 giugno 2014 di fissare il termine del 31 gennaio 2016 per la presentazione delle modifiche al progetto originario e la decorrenza dei termini di otto mesi per l'avvio dei lavori e di tre anni per la loro conclusione a far data dall'approvazione della variante progettuale da parte della Regione stessa;
- l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale ha conseguentemente commissionato la redazione della variante progettuale per la sua successiva presentazione all'approvazione regionale;
- la stesura finale del progetto non ha solamente proposto soluzioni progettuali adeguate ai fenomeni erosivi intervenuti, ma ha altresì permesso di effettuare alcune modeste rettifiche al tracciato originario finalizzate a minimizzare l'impatto dell'intervento rispetto a proprietà private, nonché di adeguare la segnaletica al Manuale operativo per la segnaletica delle Aree protette dell'Emilia-Romagna e dei siti Natura 2000 approvato con atto della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 1586.

Preso atto dei contenuti del progetto esecutivo (comprensivo delle modifiche progettuali apportate rispetto a quello originario approvato dalla Regione nel 2013), il quale, avendo svolto i necessari approfondimenti anche ai fini della individuazione del tracciato più adeguato e congruo:

- permetterà di superare la maggior parte degli ostacoli che hanno sino ad oggi determinato una forte frammentazione della viabilità esistente, raccordando peraltro in una logica di insieme tratti di ciclopista esistenti ed attrezzati, integrati da aree di sosta atte a garantire la miglior fruibilità possibile del fiume, la cui concreta attuazione viene da tempo sollecitata dalle Amministrazioni locali interessate;
- si svilupperà all'interno dell'area del Parco fluviale regionale del Trebbia e dei siti di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- è finalizzato a consentire l'attraversamento di tutto il territorio del parco garantendone l'accesso turistico e la fruibilità, nonché a favorire la riscoperta di aree caratterizzate da indubbie valenze ambientali e paesaggistiche;
- si prefigge altresì l'obiettivo di preservare le zone e gli *habitat* di maggior pregio e vulnerabilità, in quanto un sistema di percorrenze ciclabili in ambito fluviale costituisce un importante fattore di stimolo per l'azione di risanamento dei fiumi, per il recupero di preziosi manufatti di antica memoria e per la realizzazione di parchi fluviali in un ampio processo di riqualificazione e riutilizzo dei corsi d'acqua come risorsa naturalistico-ambientale;
- prevede che i tracciati prescelti - da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Piacenza, Gazzola, Gossolengo e Rivergaro - si sviluppino, in parte, nell'ambito del demanio fluviale, in parte lungo il demanio stradale dei Comuni interessati o su superfici riconducibili al patrimonio immobiliare disponibile e/o indisponibile dei Comuni e, in parte, in aree di proprietà privata ricadenti nei Comuni di Piacenza, Gossolengo e Rivergaro;
- prevede che le aree di sosta attrezzate (da predisporre in ciascuno dei Comuni interessati) vengano localizzate, in parte, nell'ambito del demanio fluviale e, in parte, su superfici di proprietà dei Comuni, o in procinto di essere acquisite dagli stessi;
- comporta variazione agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro, allo scopo di localizzare il tracciato, e le opere complementari e connesse, nei rispettivi piani urbanistici, nonché l'apposizione del vincolo espropriativo, finalizzato all'asservimento delle superfici di proprietà privata interessate, con dichiarazione di pubblica utilità delle opere secondo le risultanze degli specifici elaborati allegati al presente accordo;
- in particolare produce effetti di variante nei confronti dei seguenti strumenti urbanistici comunali:
 - Piano regolatore generale del Comune di Calendasco;

- Piano strutturale comunale e Piano regolatore generale del Comune di Gazzola;
 - Piano strutturale comunale e Piano operativo del Comune di Gossolengo;
 - Piano strutturale comunale e Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Gragnano;
 - Piano regolatore generale del Comune di Piacenza;
 - Piano regolatore generale del Comune di Rivergaro;
- non comporta invece variazione al PTCP in quanto, ai sensi dell'art. 104, comma 6, secondo periodo, delle inerenti Norme, l'individuazione del tracciato nella Tavola I1 del Piano provinciale ha esclusivamente carattere indicativo e la sua modifica, derivante dagli approfondimenti progettuali svolti, non costituisce variante al Piano stesso poiché il nuovo tracciato garantisce la stessa continuità e funzionalità del tracciato indicativo inserito nel PTCP stesso;

Evidenziato che:

- il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 come modificato, disciplina – come previsto all’articolo 1, comma 1 – l’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche;
- l’apposizione di servitù prediale presuppone di conseguenza l’espletamento di procedura assimilabile a quella dell’espropriazione;
- come desumibile dall’articolo 8 del D.P.R. n. 327/2001, ai fini dell’emanazione del decreto di esproprio (e pertanto anche di asservimento) occorre fra l’altro che:
 - l’opera da realizzarsi sia prevista nello strumento urbanistico generale,
 - sia stato apposto il vincolo espropriativo sui beni immobili da espropriare/asservire,
 - vi sia stata la dichiarazione della pubblica utilità;
- l’articolo 8, commi 1 e 2, della L.R. n. 37/2002, recante “Disposizioni regionali in materia di espropri”, prevede che l’apposizione dei vincoli urbanistici finalizzati all’acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un’opera pubblica avvenga attraverso il Piano operativo comunale o sua variante, ovvero tramite accordi di programma di cui all’articolo 40 della L.R. n. 20/2000 o conferenze di servizi o altri atti comunque denominati comportanti variante al POC;
- per quanto attiene quei comuni che non abbiano ancora adeguato i propri strumenti urbanistici alle previsioni della L.R. n. 20/2000, l’apposizione del vincolo espropriativo può essere effettuata attraverso variante al Piano regolatore generale, come desumibile dall’articolo 26, comma 1, della L.R. n. 37/2002;
- per la realizzazione del circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume Trebbia, oggetto del presente accordo, risulta conseguentemente necessario inserire la previsione della realizzazione delle opere negli strumenti urbanistici di tutti i Comuni territorialmente interessati, nonché apporre il vincolo preordinato all’esproprio con riferimento alle aree interessate;
- tale obiettivo può essere perseguito attivando una delle procedure previste dall’articolo 8, commi 1 e 2, della L.R. n. 37/2002, tra i quali rientra l’accordo di programma;
- l’articolo 15, comma 2, della L.R. n. 37/2002 statuisce che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera possa essere disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti dall’articolo 8, comma 2, (e pertanto anche attraverso un accordo di programma) qualora con i medesimi atti si provveda all’approvazione del progetto definitivo (e, pertanto, a maggior ragione esecutivo) dell’opera;
- è stato predisposto un allegato indicante le aree interessate dai vincoli espropriativi ed i nominativi di coloro che risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 10, comma 1, della L.R. n. 37/2002 in relazione all’apposizione del vincolo espropriativo.

Considerato che:

- per perseguire in modo pronto ed efficace gli obiettivi del progetto in questione, incluso nel programma regionale di investimenti nelle aree protette, e tenuto conto che è richiesta l'azione integrata e coordinata dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro, dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, della Provincia e della Regione, anche ai fini degli effetti di variante alla pianificazione urbanistica vigente dei Comuni territorialmente interessati e dell'apposizione del vincolo espropriativo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento in questione, lo strumento più idoneo e consono è l'accordo di programma di cui agli articoli 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e 40 della L.R. n. 20/2000;
- per quanto riguarda la valutazione ambientale degli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, della L.R. n. 20/2000, lo Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento delle opere nel territorio è integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare;
- tale Studio svolge quindi la funzione di integrazione della ValSAT per i Comuni dotati di PSC e di POC, mentre per i Comuni ancora dotati di PRG, o qualora il PRG non sia stato sostituito dai nuovi strumenti di pianificazione, esso svolge la funzione di rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della verifica di assoggettabilità;
- le disposizioni di cui al comma 8-bis, dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 stabiliscono, testualmente, che: *"I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale."*, il quale, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della L.R. n. 20/2000, è rappresentato dal decreto del Presidente della Provincia approvativo del presente accordo i cui effetti decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione;
- inoltre l'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013 esenta le opere ed i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma da titoli abilitativi a condizione che il Comune accerti la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto.

Dato atto:

- che la Provincia di Piacenza, in quanto titolare del Piano territoriale di coordinamento provinciale, da cui discende la previsione di rilievo sovra comunale della progettata ciclopista, e in quanto Ente di area vasta cui competono, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014, funzioni fondamentali di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, è individuata, in accordo con gli enti coinvolti, quale amministrazione competente ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa statale e regionale in materia di accordi di programma;
- che l'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, assegnatario dei finanziamenti regionali, considerata la sua natura giuridica di ente pubblico definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 24/2011, assume le funzioni di autorità competente alla realizzazione dell'opera che eserciterà unitamente a quelle di autorità appaltante ed espropriante, così individuata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 3 della L.R. n. 37/2002;
- dell'esito della conferenza di servizi preliminare del 16 novembre 2015 e del 4 dicembre 2015 promossa dalla Provincia e dell'assenso espresso dai soggetti sottoscrittori i quali hanno verificato la possibilità di addivenire alla stipula del presente accordo di programma per la realizzazione del progetto secondo quanto risulta dagli elaborati allegati al presente accordo ed elencati nell'art. 4;
- dei seguenti provvedimenti assunti dagli organi istituzionalmente competenti degli Enti sottoscrittori con i quali è stato espresso l'assenso alla conclusione dell'accordo:

- deliberazione n. 85 del 28 novembre 2015 del Consiglio comunale di Calendasco, assunta previo accertamento di conformità svolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013;
- deliberazione n. 34 del 26 novembre 2015 del Consiglio comunale di Gazzola, assunta previo accertamento di conformità svolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013;
- deliberazione n. 66 del 26 novembre 2015 del Consiglio comunale di Gossolengo, assunta previo accertamento di conformità svolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013;
- deliberazione n. 44 del 23 novembre 2015 del Consiglio comunale di Gragnano, assunta previo accertamento di conformità svolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013;
- deliberazione n. 34 del 3 dicembre 2015 del Consiglio comunale di Piacenza, assunta previo accertamento di conformità svolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013;
- deliberazione n. 75 del 28 novembre 2015 del Consiglio comunale di Rivergaro, assunta previo accertamento di conformità svolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013;
- provvedimento di assenso preliminare del Presidente della Provincia n. 178 del 1° dicembre 2015 e di autorizzazione alla sottoscrizione della proposta di accordo;
- deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale n. 70 del 14 ottobre 2015 e determinazione n. 726 del 27 novembre 2015;
- determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna n. 16948 del 30 novembre 2015;
- che la presentazione e la consegna del progetto esecutivo come ridefinito (comprensivo della variante al progetto precedentemente approvato dalla Regione) effettuata nella seduta della conferenza dei servizi del 16 novembre 2015, convocata ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. n. 20/2000, costituisce adempimento del termine decadenziale fissato dalla Giunta regionale con proprio atto n. 942 del 30 giugno 2014.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula il seguente accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000

ARTICOLO 1

(Contenuti in premessa)

1. La premessa e le considerazioni precedentemente espresse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma e si devono intendere quindi integralmente riportate.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'accordo)

1. Il presente accordo ha per oggetto:
 - a) la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo il corso del fiume Trebbia, così come descritto nel progetto allegato, nei Comuni di Gazzola, Gossolengo, Piacenza e Rivergaro;

- b) la realizzazione di aree di sosta in ciascuno dei Comuni di cui alla precedente lettera a), nonché nei Comuni di Calendasco e Gragnano;
 - c) l'approvazione del Progetto esecutivo, in variante al progetto precedentemente approvato dalla Regione con determinazione del Dirigente generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa della Regione Emilia-Romagna 7 giugno 2013, n. 6570, denominato "Realizzazione di un circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume e apposizione di tabelle, pannelli e segnaletica" (codice PAP09TREB01).
2. L'adesione dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro, nonché della Provincia, comporta variazione degli strumenti urbanistici in vigore, secondo le risultanze degli specifici elaborati elencati nel successivo art. 4.
 3. Inoltre, l'approvazione del presente accordo comporta apposizione del vincolo espropriativo finalizzato all'apposizione di servitù prediale sulle aree di proprietà privata interessate dall'intervento, nonché dichiarazione di pubblica utilità delle opere sulla base degli specifici elaborati elencati nel successivo art. 4, con particolare riguardo al piano particellare degli asservimenti indicante le aree interessate dai vincoli e i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali (in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 37/2002, costituente parte integrante della variante al progetto esecutivo).
 4. Al presente Accordo sono allegati gli elaborati elencati nel successivo art. 4.

ARTICOLO 3

(Variazione degli strumenti di pianificazione)

1. Per consentire la realizzazione nei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro del percorso ciclo-pedonale lungo il corso del fiume Trebbia e delle aree di sosta, le parti convengono che con l'approvazione del presente accordo di programma, a conclusione della procedura stabilita dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 40 della L.R. n. 20/2000, vengono apportate modifiche ai Piani regolatori generali dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Piacenza e Rivergaro ed ai Piani strutturali comunali e a quelli operativi dei Comuni di Gossolengo e Gragnano, nonché al Piano strutturale comunale di Gazzola.
2. Gli effetti di variazione agli strumenti urbanistici dei Comuni territorialmente interessati dal progetto sono contenuti negli specifici elaborati elencati nel successivo art. 4.

ARTICOLO 4

(Elaborati allegati all'accordo)

1. La documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente accordo di programma e quella relativa alla variazione degli strumenti di pianificazione dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro forma parte integrante dell'accordo di programma e ne supporta le successive fasi operative.
2. Tale documentazione è costituita dai seguenti elaborati:
 - a) Progetto esecutivo dell'intervento, in variante al progetto precedentemente approvato dalla Regione con determinazione del Dirigente generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa della Regione Emilia-Romagna 7 giugno 2013, n. 6570, denominato "Realizzazione di un circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume e apposizione di tabelle, pannelli e segnaletica" (codice PAP09TREB01), comprensivo anche di:
 - Piano particellare e degli asservimenti;
 - Relazione paesaggistica;
 - Studio di incidenza;
 - Relazione geologico-sismica;

- Relazione idraulica.
- b) Elaborato denominato “Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale” (ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000);
- c) Elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Calendasco;
- d) Elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Gazzola;
- e) Elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Gossolengo;
- f) Elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Gragnano Trebbiense;
- g) Elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Piacenza;
- h) Elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Rivergaro.

ARTICOLO 5

(Costo complessivo dell'intervento e finanziamento)

1. Il costo complessivo dell'intervento è di 463.000,00 euro ed è finanziato, per una quota pari a 393.550,00 euro, con contributo regionale (determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 16789/2011) e, per la restante quota pari ad euro 69.450,00, da risorse dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia occidentale.

ARTICOLO 6

(Obblighi dei partecipanti all'accordo)

1. Oltre agli impegni dettagliati nei successivi articoli del presente accordo, i soggetti sottoscrittori si obbligano ad adottare gli atti e compiere tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi definiti con il presente accordo entro i termini concordati, operando secondo il principio di leale collaborazione, e a partecipare al Collegio di vigilanza.
2. Le parti si obbligano inoltre ad adottare modalità organizzative e procedurali idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 7

(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, la Regione Emilia-Romagna:
 - a) conferma la concessione a favore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale del contributo di 393.550,00 euro e l'approvazione del progetto esecutivo effettuati con determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa 7 giugno 2013, n. 6570;
 - b) approva le modifiche al progetto esecutivo, approvato con la determinazione richiamata alla precedente lettera a), come indicate nella Relazione progettuale ;concorda che, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 14-ter, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, i termini di otto mesi per l'avvio dei lavori e di tre anni per la loro conclusione, stabiliti con atto della Giunta regionale n. 942/2014, decorrono a far data dalla emanazione del decreto del Presidente della Provincia, approvativo del presente accordo.

2. Inoltre la Regione dà atto che, con decorrenza dalla data di presentazione della variante progettuale, nell'ambito della presentazione del Progetto esecutivo nel suo complesso, effettuata nella seduta della conferenza dei servizi del 16 novembre 2015, convocata ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. n. 20/2000, risulta ottemperato il termine decadenziale stabilito dalla Giunta regionale con proprio atto n. 942 del 30 giugno 2014.

ARTICOLO 8 *(Impegni della Provincia di Piacenza)*

1. La Provincia di Piacenza in quanto titolare del PTCP, di cui la realizzazione del percorso ciclo-pedonale lungo il corso del fiume Trebbia nei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro costituisce attuazione, e in virtù del proprio ruolo di Ente di area vasta cui competono funzioni fondamentali di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, si impegna a coordinare e sovrintendere al perfezionamento delle procedure da espletarsi per la conclusione dell'accordo di programma, provvedendo a:
 - a) convocare la conferenza preliminare, concordando con l'Ente di gestione i soggetti partecipanti, nonché convocare tutti i soggetti interessati per la conclusione dell'accordo, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000;
 - b) depositare la proposta di accordo presso la propria sede, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 20/2000, e curarne il deposito presso le sedi degli enti partecipanti all'accordo;
 - c) curare la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione della proposta di accordo e, successivamente, del decreto di approvazione, nonché le pubblicazioni sul proprio sito *web* ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 che, ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. n. 15/2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana previsti dalla normativa in materia urbanistica e di espropri;
 - d) emanare, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della L.R. n. 20/2000, il decreto presidenziale di approvazione dell'accordo di programma, con effetti di variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni territorialmente interessati dalla realizzazione dei lavori, di apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
 - e) richiedere, ai sensi del comma 9, dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, l'eventuale determinazione di conclusione del procedimento all'Assemblea regionale qualora non si raggiunga il consenso unanime di tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variazione agli strumenti di pianificazione comunale.
2. La Provincia non assume alcun altro impegno, oltre a quelli sopra elencati, e nessun onere finanziario né responsabilità potranno essere posti in capo ad essa.

ARTICOLO 9 *(Impegni dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro)*

1. I Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro si impegnano a curare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 40 della L.R. n. 20/2000 secondo quanto di loro competenza e, in particolare, a:
 - a) depositare presso le proprie sedi la proposta di accordo corredata dagli elaborati di cui all'art. 4, secondo la richiesta della Provincia, pubblicando gli elaborati inerenti la variazione urbanistica anche sui propri siti *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 56 della L.R. n. 15/2013 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006;

- b) sottoporre la proposta di accordo al Consiglio comunale per acquisirne l'assenso preliminare e, ove sussistano le condizioni indicate nel comma 5, ultimo periodo, dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, sottoporre al Consiglio comunale l'accordo per acquisirne l'assenso conclusivo prima della sua sottoscrizione, ovvero sottoporre a eventuale ratifica del Consiglio l'accordo stipulato;
 - c) aggiornare gli strumenti di pianificazione urbanistica a seguito del conseguimento di efficacia del decreto approvativo dell'accordo di programma inviandone copia alla Provincia e alla Regione;
 - d) mettere a disposizione le superfici costituenti demanio stradale o patrimonio disponibile e/o indisponibile dell'Ente necessarie alla realizzazione dell'opera, come desumibili dal piano particellare degli asservimenti e dalle planimetrie di progetto
2. Il Comune di Calendasco si impegna a mettere a disposizione l'area censita catastalmente presso il nuovo Catasto Terreni al foglio 32, particelle 39 - 63 - 64 - 607 - 608, per la realizzazione di un'area di sosta;
 3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. n. 15/2013, tutti i Comuni firmatari sono tenuti a svolgere l'accertamento dei requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto.

ARTICOLO 10

(Impegni dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale)

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale partecipa al finanziamento dell'intervento per una quota pari a 69.450,00 euro.
2. Inoltre, si impegna a:
 - a) coadiuvare la Provincia di Piacenza nell'espletamento delle procedure da porsi in essere per la conclusione dell'accordo di programma;
 - b) effettuare sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 15/2013, la pubblicazione di comunicati previsti dalla normativa in materia urbanistica ed espropriativa ad assolvimento degli obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana;
 - c) svolgere le funzioni di autorità competente alla realizzazione dei lavori tra cui anche quelle di autorità espropriante;
 - d) provvedere, in quanto autorità espropriante, all'invio a tutti i proprietari interessati delle comunicazioni personali previste dall'articolo 9, commi 1, 2 lettera b), e 3 della L.R. n. 37/2002, nonché di ogni altra comunicazione assimilabile necessaria od opportuna;
 - e) avanzare idonea richiesta di concessione al Demanio dello Stato relativamente all'utilizzo delle superfici di competenza interessate dalla realizzazione delle opere;
 - f) fungere quale Ente beneficiario delle servitù prediali di passaggio da apporsi a carico delle aree di proprietà privata sulle quali si sviluppa parte del percorso ciclo-pedonale (fondi serventi);
 - g) erogare i dovuti indennizzi alle proprietà da asservirsi mediante utilizzo delle somme appositamente previste dal Quadro Tecnico Economico nell'ambito dei fondi concessi dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'intervento;
 - h) garantire, nei limiti dalle effettive disponibilità economiche (derivanti dai fondi propri che risulterà possibile a tal fine destinare nonché da eventuali contributi regionali e/o dei Comuni), l'esecuzione dell'ordinaria manutenzione e delle opere necessarie per conservare le servitù, avendo cura di arrecare - come previsto dall'articolo 1069 del Codice Civile - il minore incomodo ai proprietari dei fondi serventi.

ARTICOLO 11

(Modifiche sostanziali ai contenuti dell'accordo)

1. Si intendono come sostanziali le modifiche così elencate:
 - a) la cancellazione o la sostituzione di interventi previsti con altri non previsti, tali da modificare in modo sostanziale gli obiettivi del programma di interventi o da richiedere ulteriori o diverse variazioni agli strumenti urbanistici interessati;
 - b) la modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti.
2. Qualora, nel corso dell'attuazione dell'intervento, si rendessero opportune e necessarie modifiche agli elaborati tecnici tali da non alterare in modo sostanziale gli obiettivi dell'accordo di programma, gli interventi ivi previsti e gli impegni assunti, si procederà attraverso le ordinarie procedure amministrative di competenza delle rispettive amministrazioni.

ARTICOLO 12

(Approvazione dell'accordo di programma)

1. Il presente accordo è approvato con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000.
2. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e degli articoli 8, 13 e 15 - comma 2, della L.R. n. 37/2002 il decreto del Presidente della Provincia produce gli effetti di approvazione delle variazioni agli strumenti di pianificazione dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità.
3. Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono a far data dall'emanazione del decreto del Presidente della Provincia, approvativo del presente accordo. Pertanto, da tale data decorrono anche i termini, di otto mesi per l'avvio dei lavori e di tre anni per la loro conclusione, assegnati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 942/2014.

ARTICOLO 13

(Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'accordo)

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sulla regolare esecuzione del presente accordo è esercitata da un collegio di vigilanza così composto:
 - Presidente della Regione Emilia Romagna, o suo delegato;
 - Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - Presidente dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Calendasco, o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Gazzola, o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Gossolengo, o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Gragnano, o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Piacenza, o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Rivergaro, o suo delegato.
2. Al collegio di vigilanza vengono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma;
 - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - risolvere secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo di programma;

- proporre agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscriventi le eventuali modifiche dell'accordo;
3. Spetta al collegio di vigilanza definire l'organizzazione, le modalità e i tempi per il proprio funzionamento, fermo restando che nessun onere potrà essere posto a carico degli Enti partecipanti. La disciplina delle attività del collegio dovrà comunque prevedere che ciascun componente possa chiedere la convocazione del collegio stesso e che la conseguente riunione debba tenersi non oltre i venti giorni dalla presentazione della richiesta.

ARTICOLO 14
(Efficacia e durata dell'accordo)

1. Il presente accordo di programma avrà efficacia fino a quando non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste e quanto definito dall'art. 2 dell'accordo stesso.

ARTICOLO 15
(Recesso)

1. Il diritto di recesso è esercitabile a condizione che siano garantiti gli impegni assunti nonché la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo e comunque solo per sopravvenuti e prevalenti motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 16
(Spese)

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 17
(Disposizioni finali)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, gli Enti assumono tutti gli impegni e obblighi previsti a proprio carico.
2. Il presente accordo, che si compone di diciassette articoli ed è redatto in un unico originale, viene depositato agli atti degli Enti sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia occidentale



Two handwritten signatures in blue ink are present on dotted lines. The top signature is a cursive name, and the bottom signature is a more stylized cursive name. Both signatures are positioned to the right of the text for the Region of Emilia-Romagna and the Biodiversity Management Entity.

Per la Provincia di Piacenza

Oscarino Raschiani

Per il Comune di Piacenza

~~Francesco~~

Per il Comune di Calendasco

Luigi

Per il Comune di Gazzola

A. Pizzetti

Per il Comune di Gossolengo

Federico

Per il Comune di Gragnano Trebbiense

Roberto

Per il Comune di Rivergaro

Renzo